

## TAX NEWSLETTER

4/2014

Sommario**1 DISPOSIZIONI LEGISLATIVE**

- D.L. n. 175 del 21.11.2014

**2 PRASSI**

- Ris. Ag. E. n. 71/E del 24.07.2014
- Ris. Ag. E. n. 73/E del 25.07.2014
- Ris. Ag. E. n. 91/E del 17.10.2014
- Ris. Ag. E. n. 98/E del 10.11.2014
- Circ. Ag. E. n. 23/E del 24.07.2014
- Circ. Ag. E. n. 29/E del 26.09.2014
- Interpello Dre Lomb. n. 940-472/2014

**3 GIURISPRUDENZA**

- Cass. n. 16450 del 18.07.2014
- Cass. n. 17254 del 29.07.2014
- Cass. n. 200054 del 24.09.2014
- Cass. n. 24799 del 21.11.2014

L'esposizione che segue, che rappresenta una breve sintesi di disposizioni legislative, chiarimenti ministeriali e pronunce giurisprudenziali di recente emanazione, ha il solo fine di fornire una prima informativa, la quale non può sostituire un'analisi specifica delle fattispecie di singolo interesse. In relazione alla caratteristica di sintetico commento delle tematiche illustrate, ogni ipotesi di applicazione concreta deve essere sottoposta ad adeguato approfondimento.

**DECRETO LEGGE N. 175 DEL 21 NOVEMBRE 2014**

Il D. Lgs. n. 175 del 21 novembre 2014 (cd. "Decreto Semplificazioni"), pubblicato sulla G.U. n. 277 del 28 novembre 2014 e (salvo, per talune disposizioni, decorrenze specifiche) entrato in vigore il 13 dicembre 2014, reca norme di semplificazione per le persone fisiche (i cui termini e modalità applicative sono demandati a specifici Provvedimenti del Direttore dell'agenzia delle Entrate), per le società, per i rimborsi delle imposte ed in tema di fiscalità internazionale, oltre ad eliminare taluni adempimenti superflui e ad apportare dei coordinamenti normativi.

Tra le principali novità si segnalano le seguenti.

**Semplificazioni per le persone fisiche****Dichiarazione dei redditi precompilata**

Viene introdotta in via sperimentale, a partire dall'anno 2015 per i redditi prodotti nel 2014, la dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate.

- Possono utilizzare la dichiarazione precompilata i titolari di reddito di lavoro dipendente (inclusi i pensionati) e di taluni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
- l'Agenzia delle entrate trasmette in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 15 aprile di ciascun anno e tale dichiarazione può essere dal contribuente accettata oppure modificata;
- viene istituita un'apposita unità di monitoraggio all'interno dell'Agenzia delle entrate per gestire i dati dei flussi informativi utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata;
- con provvedimento direttoriale saranno individuate le modalità di accesso del contribuente alla dichiarazione precompilata;

rimane salva per i contribuenti interessati la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi autonomamente compilata con le modalità ordinarie.

**CUD – invio all'Agenzia delle Entrate**

Al fine di consentire all'Agenzia Entrate la compilazione, nei tempi previsti, della dichiarazione "precompilata", viene introdotto l'obbligo in capo ai sostituti di imposta di trasmettere all'Agenzia delle Entrate, entro il 7 marzo di ogni anno, i dati relativi alla "certificazione unica" (ex CUD) che attesta l'ammontare complessivo delle somme o valori corrisposti nell'anno precedente, delle ritenute operate, delle detrazioni d'imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali trattenuti.

**Spese di vitto e alloggio dei professionisti**

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.15, viene modificato il regime fiscale delle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande erogate al professionista e acquistate direttamente dal committente, stabilendo che esse non costituiscono più compensi in natura per il professionista.

**Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni**

Vengono introdotte alcune misure di semplificazione degli adempimenti connessi alla dichiarazione di successione. Viene disposto, tra l'altro: (i) che l'erogazione di rimborsi fiscali a favore del de cuius avvenuta successivamente alla presentazione della dichiarazione di successione non comporta l'obbligo (in capo all'erede) di presentazione di una dichiarazione integrativa, ma impone all'ufficio di liquidare l'imposta tenendo conto anche di tali importi; (ii) l'innalzamento a 100 mila euro dell'importo delle eredità esenti da obbligo di dichiarazione, purché non ricomprendano beni immobili o diritti reali immobiliari e i soggetti beneficiari siano coniuge e parenti in linea retta del defunto.

## Detrazioni IRPEF – riqualificazione energetica

Viene eliminato l'obbligo, per i contribuenti interessati alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta, di inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione in cui sono elencati i dati delle spese sostenute nei periodi di imposta precedenti.

## Semplificazioni per i rimborsi

### Rimborsi IVA

Viene novellato l'articolo 38-bis del D.P.R. n. 633 del 1972 in materia di rimborsi IVA per cui, rispetto alla previgente impostazione della normativa sui rimborsi - che prevedeva in via generale l'obbligo di prestazione di garanzia con specifiche eccezioni - con la nuova disposizione normativa viene ora ampliato l'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia o senza specifici adempimenti.

Tra l'altro, viene innalzata da 5.165 euro a 15.000 euro la soglia dei rimborsi eseguibili senza alcuna garanzia mentre, con riguardo all'esecuzione dei rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro, la prestazione della garanzia a favore dello Stato non si rende necessaria ove la dichiarazione IVA da cui emerge il credito IVA chiesto a rimborso rechi il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7 del decreto legge n. 78/09) e venga presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti la sussistenza dell'integrità patrimoniale e della regolarità contributiva e previdenziale dell'azienda.

Fanno eccezione a quanto sopra e necessitano, dunque, della prestazione della garanzia alcune ipotesi di richiesta di rimborso considerate particolarmente a rischio per l'Erario (ad esempio, poste in essere da soggetti, diversi dalle start-up innovative, che esercitano l'attività da meno di due anni; da soggetti che cessano l'attività; da soggetti a cui siano stati notificati, nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra importi accertati e imposta dovuta o credito dichiarato superiore a determinate soglie) per le quali la garanzia è sempre richiesta e le modalità di prestazione sono le medesime rispetto a quelle previgenti.

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono definite le ulteriori modalità e termini per l'esecuzione dei rimborsi.

### Rimborsi in conto fiscale

Viene previsto che i rimborsi in conto fiscale vengano erogati dall'agente della riscossione comprensivi degli eventuali interessi maturati senza che il contribuente debba presentare apposita richiesta a tal fine. La disposizione si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1° gennaio 2015.

### Sostituti d'imposta e assistenza fiscale

A decorrere dal 1° gennaio 2015 i sostituti d'imposta potranno recuperare sia le somme rimborsate ai dipendenti in base ai prospetti di liquidazione dei modelli 730 sia gli eventuali versamenti di ritenute o imposte sostitutive, effettuati in misura superiore a quella dovuta, esclusivamente mediante compensazione nel modello F 24 e non più tramite operazioni di "compensazione interna" di ritenute.

## Semplificazioni per le società

### Comunicazione opzioni

A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 non vi sarà più obbligo di presentazione delle specifiche comunicazioni al fine di esercitare l'opzione per il regime della trasparenza fiscale, del consolidato nazionale, della tonnage tax, nonché per il regime "ordinario" ai fini del calcolo della base imponibile IRAP per i soggetti IRPEF in contabilità ordinaria, in quanto la scelta sarà fatta direttamente in sede di dichiarazione (dei redditi o IRAP a seconda dei casi).

### Società di persone

La scelta del modello dichiarativo per le società di persone è uniformata alle regole vigenti per le società di capitali; pertanto anche per esse, se con periodo di

imposta a cavallo dell'anno solare, saranno utilizzabili i modelli approvati nel corso dello stesso anno solare in cui si chiude il proprio esercizio di riferimento.

Vengono inoltre modificati i termini di versamento a saldo dell'IRES e dell'IRAP in ipotesi di operazioni straordinarie poste in essere dalle società di persone.

### Società in perdita sistematica

A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto "Semplificazioni" - in deroga al principio di irretroattività della disciplina tributaria di cui all'articolo 3 della legge n. 212/00 (cd "Statuto del contribuente") - l'intervallo di osservazione previsto per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica viene ampliato (da tre) a cinque periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale (ovvero quattro in perdita fiscale ed uno con reddito inferiore al "reddito minimo" di cui all'art. 30 delle legge 724/94).

### Semplificazioni in tema di fiscalità internazionale

#### Lettere d'intento

A partire dalle operazioni senza applicazione dell'IVA da effettuare a decorrere dal 1° gennaio 2015, l'onere di comunicare all'Agenzia delle Entrate i dati contenuti nelle relative lettere d'intento (da consegnare ai propri fornitori al fine di usufruire di detto regime non imponibilità IVA) viene ora posto in capo al cd. "esportatore abituale", anziché in capo al fornitore.

A fronte della comunicazione l'Agenzia delle Entrate rilascerà apposita ricevuta, con l'indicazione dei dati contenuti nella lettera di intento oggetto di trasmissione, che l'esportatore consegnerà, in copia, al proprio fornitore/prestatore - ovvero in dogana - unitamente alla dichiarazione d'intento stessa, al fine di poter beneficiare del regime di non imponibilità del bene acquistato o del servizio ricevuto.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 159674/2014 del 12 dicembre 2014 è stato approvato il modello e le relative specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati della dichiarazione d'intento e sono state dettate disposizioni "transitorie".

### Comunicazioni Black-List

Viene disposto che le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle operazioni economiche intercorse con soggetti "black list" da parte dei soggetti passivi IVA italiani siano trasmesse con cadenza annuale (anziché mensile o trimestrale), fissando a 10.000 euro la soglia annuale di valore delle operazioni da comunicare. La disposizione si applica alle operazioni poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del decreto "Semplificazioni" (ossia dal 2014).

### Banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni IVA intra- UE

I contribuenti che all'atto della richiesta della partita IVA optano per essere inseriti nell'archivio VIES (al fine di porre in essere operazioni intra-UE), vi saranno immediatamente inclusi senza più attendere il periodo di trenta giorni destinato all'esecuzione dei controlli preliminari da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Il contribuente potrà altresì essere escluso dall'archivio, previa comunicazione dell'Agenzia Entrate, qualora per quattro trimestri consecutivi non presenti alcun elenco Intrastat.

### Elenchi Intrastat servizi

Viene demandato ad un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane di concerto con il Direttore dell'Agenzia Entrate, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, il compito di semplificare il contenuto informativo degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi cosiddette "generiche" (diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità, di cui agli artt. 7-quater e 7-quinqies del D.P.R. 633/72) rese nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato UE e quelle da questi ultimi ricevute.

Sono previste novità anche con riguardo al regime sanzionatorio previsto in caso omessa o inesatta comunicazione dei dati di natura statistica.

Imprese di assicurazioni estere - premi incassati

Diventa annuale (al pari delle imprese assicurative stabilite in Italia) la denuncia dei premi incassati dagli operatori assicurativi esteri (aventi sede nei paesi UE e nello Spazio economico europeo), operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi, ai fini della determinazione dell'imposta sui premi assicurativi.

**Eliminazione di adempimenti superflui e coordinamenti normativi**

Ritenute sugli agenti

Con decreto ministeriale sarà prevista la validità sino a revoca (o sino a perdita dei requisiti) della dichiarazione (rilasciabile anche via pec) fornita dagli agenti al proprio committente ex art. 25 bis D.P.R. 600/73 al fine di ottenere l'applicazione della ritenuta ridotta sulle provvigioni percepite.

Sarà inoltre prevista una sanzione amministrativa in misura fissa in caso di omissione della comunicazione relativa alla perdita dei requisiti.

Responsabilità solidale appaltatore e sub-appaltatore

Viene eliminata la responsabilità solidale, negli appalti di opere e servizi, dell'appaltatore con il subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute da quest'ultimo in relazione alle prestazioni effettuate (tale eliminazione fa seguito a quella già disposta, con riferimento ai versamenti IVA, ad opera del DL 69/13 mentre permane la responsabilità solidale in ambito "previdenziale").

Viene soppressa anche la disposizione sanzionatoria a carico del committente (da 5.000 euro fino a 200.000 euro) che paga il corrispettivo all'appaltatore senza aver ricevuto l'idonea documentazione richiesta dalla previgente disciplina.

Cancellazione dal registro delle Imprese – efficacia nei confronti del Fisco

Ai fini della validità ed efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione di tributi, contributi, sanzioni e interessi di società cancellate dal registro delle imprese, l'estinzione delle stesse ha effetto solo dopo cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro.

I liquidatori, al fine di evitare responsabilità in proprio, dovranno ora dimostrare di aver soddisfatto i crediti erariali anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati, ovvero di aver soddisfatto crediti di ordine superiore a quelli tributari.

Sponsorizzazioni – Regime IVA

Viene aumentata al 50 per cento la detrazione forfettaria per le operazioni di sponsorizzazione spettante alle imprese che svolgono attività di intrattenimento ex art. 74, comma 6 D.P.R. 633/72, così adeguandola a quella relativa alle operazioni di pubblicità.

Spese di rappresentanza - Regime IVA

Al fine di uniformare la disciplina IVA delle spese di rappresentanza con quanto previsto a fini delle imposte sui redditi viene innalzata a 50 Euro (da 25,82 euro) la soglia per l'acquisto di beni-omaggio con IVA detraibile e, del pari, la soglia per le cessioni gratuite di tali beni fuori dal campo applicativo dell'IVA.

Perdite sui crediti – Rettifica IVA

Ove l'imponibile si riduca a seguito della stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ex art. 182 bis R.D. 267/42 ovvero di un piano attestato ex art. 67 del medesimo regio decreto - viene consentito al fornitore che aveva emesso originariamente la fattura in relazione ad operazioni successivamente non pagate in tutto o in parte dal debitore, di recuperare l'IVA già versata all'erario, portando in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione.

### Agevolazione IVA prima casa – IVA

In armonia a quanto già disposto ai fini dell'imposta di registro, ai fini dell'applicazione dell'agevolazione IVA sulla "prima casa" di abitazione non assumono più rilievo i criteri dettati per l'individuazione degli immobili (non) "di lusso" dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969 ma si fa ora riferimento alle categorie catastali, per cui il beneficio "prima casa" ai fini IVA (4%) spetta se l'unità abitativa non rientra nelle categorie catastali A1, A8 e A9 (rispettivamente abitazioni signorili, ville e castelli).

### Processo tributario

L'appellante presso la commissione tributaria regionale non è più soggetto all'onere di depositare, a pena di inammissibilità, copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata.

## Cessioni intracomunitarie

### RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 71/E DEL 24 LUGLIO 2014

L'Agenzia delle Entrate fornisce una serie di indicazioni interpretative riguardanti l'art. 41, co. 1, lett. a) del D.L. n. 331/93, in merito alla questione della prova delle cessioni intracomunitarie.

Dopo aver richiamato le principali pronunce ministeriali sul tema, l'Amministrazione precisa che i) se, come nel caso di specie (i.e.: cessione intracomunitaria di un'imbarcazione da diporto con trasporto del bene a cura del cessionario "via mare" ed in via del tutto autonoma) non è possibile esibire il documento di trasporto, sono comunque ammissibili **altri mezzi di prova idonei**; ii) la prova dell'avvenuto trasferimento in altro Stato membro deriva da un insieme di documenti dai quali si evinca, con sufficiente chiarezza, che **il bene è stato effettivamente trasferito** dallo Stato del cedente a quello dell'acquirente (in particolare: fattura di vendita dell'imbarcazione, documentazione bancaria dalla quale risulti traccia delle somme riscosse in relazione all'operazione effettuata, contratti attestanti gli impegni intrapresi tra le parti, documentazione commerciale che attesti il passaggio di proprietà, documentazione da cui risulti la cancellazione da parte del cedente della imbarcazione dal registro italiano, elenco Intrastat).

## Quadro RW

### RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 73/E DEL 25 LUGLIO 2014

La risoluzione fornisce importanti chiarimenti in merito alla corretta compilazione del nuovo quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi, con riferimento alle c.d. stock option su azioni estere.

Viene ribadito che le stock option su azioni estere non devono essere indicate nel modulo RW finché non sia trascorso un determinato periodo (c.d. vesting period) nel corso del quale l'assegnatario non può esercitare il proprio diritto. I diritti di opzione sono invece oggetto di segnalazione nel quadro RW, anche nel corso del vesting period, qualora essi siano cedibili.

Trascorso il vesting period, le stock option devono essere riportate nel quadro RW soltanto nei casi in cui, al termine del periodo d'imposta, il prezzo di esercizio sia inferiore al valore corrente del sottostante (trattandosi, in questo caso, di un "valore" all'estero).

Quanto, poi, alle stock option estere non cedibili con clausola "Exercise and sell", l'Amministrazione precisa che il contribuente non è tenuto a compilare il modulo RW per assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale a condizione che **tali diritti siano stati esercitati** alla scadenza del vesting period e nel corso del periodo di imposta **le azioni acquisite siano state cedute**.

Vanno, invece, segnalate nel quadro RW le azioni acquisite tramite l'esercizio delle predette stock option, ancorché le azioni siano cedute, in tutto o in parte, contestualmente all'esercizio delle stesse.

### RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 91/E DEL 17 OTTOBRE 2014

## Rivalutazione partecipazioni

Si esclude la possibilità per il donatario, che proceda a una nuova rideterminazione del valore della partecipazione ricevuta in donazione, di scomputare l'imposta sostitutiva corrisposta dal donante per la precedente rivalutazione ai sensi dell'art. 5 della L. n. 448/01.

Per effettuare lo scomputo dell'imposta sostitutiva precedentemente versata, è necessario, ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, che il soggetto che effettua la nuova rivalutazione sulla medesima partecipazione sia **lo stesso** che aveva effettuato la precedente rivalutazione.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, infatti, l'imposta sostitutiva corrisposta dal donante, in quanto imposta "personale", assolve la funzione di rideterminare il costo di acquisto della partecipazione con l'effetto di realizzare una minore

plusvalenza in caso di cessione della partecipazione stessa da parte del **medesimo soggetto** che ha posto in essere la procedura di rideterminazione.

#### **RISOLUZIONE AGENZIA DELLE ENTRATE 98/E DEL 10 NOVEMBRE 2014**

##### **Cessioni all'esportazione**

Recependo i principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza 19.12.13 - causa C-563/12, l'Agenzia delle entrate chiarisce che il regime di non imponibilità, previsto per le **cessioni all'esportazione con trasporto a cura del cessionario**, non è vincolato al rispetto del termine di 90 giorni per l'uscita dei beni dal territorio comunitario, laddove il cedente ne dimostri l'avvenuta esportazione.

In particolare, il beneficio della non imponibilità viene ora esteso anche all'ipotesi in cui il bene sia stato esportato entro i 90 giorni, ma il cedente ne acquisisca la prova dopo i 30 giorni previsti per la procedura di regolarizzazione ex art. 7 D. Lgs. 471/97, e all'ipotesi in cui il bene esca dal territorio comunitario dopo i 90 giorni, sempre che ne sia provata l'avvenuta esportazione.

L'Amministrazione finanziaria ritiene, inoltre, possibile recuperare l'IVA versata nella procedura di regolarizzazione, potendo il cedente emettere **nota di variazione** ex art. 26, secondo comma, DPR n. 633/72.

Infine, laddove la merce risulti esportata oltre i 90 giorni, ma entro i successivi 30 giorni (previsti dalla procedura di regolarizzazione) con relativa prova dell'avvenuta esportazione, il contribuente potrà esimersi dal versamento dell'imposta richiesta da tale procedura di regolarizzazione senza per questo incorrere in alcuna violazione sanzionabile.

#### **CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 23/E DEL 24 LUGLIO 2014**

##### **Regime IVA monofase**

L'Agenzia delle Entrate rivisita l'intera disciplina speciale IVA (c.d. "regime monofase") applicabile al settore dell'editoria, anche alla luce delle modifiche normative introdotte dal D.L. n. 63/13. La circolare ricorda che obbligato all'assolvimento dell'imposta è l'**editore**, definito come il soggetto che intraprende l'iniziativa economica editoriale, o, in assenza di uno specifico contratto di editoria, colui che assume in concreto il rischio della realizzazione dell'opera. Viene altresì chiarito che, con riguardo alle prestazioni dirette alla realizzazione dei prodotti editoriali di cui al n. 35 della Tabella A, parte II, allegata al DPR n. 633/72 (tra cui: prestazioni relative alla composizione, montaggio, legatoria e stampa di giornali e notiziari quotidiani, libri e periodici), l'aliquota agevolata del 4% è sempre applicabile anche nel caso in cui il committente non sia qualificabile come editore.

La Circolare si sofferma sulla **nuova nozione di supporto integrativo**, attualmente riferita ai beni ceduti unitamente a libri per le scuole di ogni ordine e grado, libri per le università, ivi compresi dizionari. Con riferimento alle cessioni di prodotti editoriali congiuntamente a beni diversi dai supporti integrativi, per i quali l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti, l'Amministrazione enuncia i criteri per la determinazione della base imponibile di ciascuno dei beni ceduti congiuntamente e con prezzo di vendita al pubblico indistinto.

Viene anche precisato che il regime speciale si applica anche ai libri registrati su qualsiasi supporto fisico (CD o CD-ROM) che riproduca, in formato video o audio, le informazioni contenute nei libri stampati, rimanendo, invece, esclusi i supporti fisici che riproducono esclusivamente suoni e voci (CD musicale) senza alcun collegamento ad un libro stampato.

#### **CIRCOLARE AGENZIA DELLE ENTRATE N. 29/E DEL 26 SETTEMBRE 2014**

##### **Deducibilità delle spese di emissione dei titoli**

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alle modalità di deduzione delle spese di emissione delle cambiali finanziarie, delle obbligazioni e dei titoli simili di cui al D.Lgs. n. 239/96. Viene in primo luogo ricordato che, per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 83/12 e del D.L. n. 91/14, l'ambito applicativo



del d.lgs. n. 239/96 è stato esteso anche agli (i) interessi e altri proventi derivanti da titoli obbligazionari, titoli similari nonché dalle cambiali finanziarie, emessi da società con azioni non negoziate, sempreché tali strumenti siano negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli stati UE e degli Stati aderenti all'Accordo SEE, inclusi nella White List di cui all'art. 168-bis del D.P.R. n. 917/1986, nonché (ii) alle obbligazioni, a titoli similari e alle cambiali finanziarie, non quotati, emessi da società con azioni non negoziate, purché detenuti, ossia sottoscritti e circolanti, esclusivamente presso investitori qualificati, così come definiti all'art. 100 del D.Lgs. n. 58/98 (banche, imprese di assicurazione, ecc....).

In relazione al momento di deducibilità delle spese di emissione delle cambiali finanziarie, obbligazioni e altri titoli similari, il documento di prassi chiarisce che, in base al disposto dell'art. 32, comma 13 del D.L. n. 83/12, esse sono deducibili *"nell'esercizio in cui sono sostenute, indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio"*. Tale disposizione -che ammette la deducibilità delle spese di emissione dei titoli indipendentemente dall'imputazione a conto economico, consentendo dunque di dedurre tali oneri in via anticipata- non intende tuttavia superare in modo assoluto il criterio generale di deducibilità per competenza. Pertanto, secondo l'Amministrazione finanziaria, la deducibilità per cassa va considerata **una facoltà** e non un obbligo.

Inoltre il documento di prassi chiarisce che le nuove norme hanno portata ampia, riferendosi non solo alle piccole e medie imprese emittenti strumenti obbligazionari, ma anche ai c.d. grandi emittenti (banche, società con azioni negoziate), sia pure con riferimento ai soli titoli emessi dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 83/12.

#### **INTERPELLO DRE LOMBARDIA N. 940-472/2014**

##### **Auto in uso all'amministratore**

La Direzione regionale della Lombardia afferma che non può essere detratta integralmente, ma nella sola misura del 40%, l'IVA assolta per l'acquisto, gestione e manutenzione dell'auto aziendale concessa in uso promiscuo al socio amministratore.

Secondo l'Agenzia, infatti, le disposizioni previste per la detraibilità IVA delle auto concesse in uso ai dipendenti non possono essere applicate anche per i veicoli concessi in uso agli amministratori, trattandosi di disposizioni **eccezionali**.

**Cessioni all'esportazione****CORTE DI CASSAZIONE N. 16450 DEL 18 LUGLIO 2014**

In presenza di una cessione all'esportazione regolarmente eseguita, mediante spedizione o trasporto di beni nella Repubblica di San Marino, **non può essere negato** ad un operatore economico stabilito in Italia il regime di non imponibilità IVA per il solo fatto che non sono state osservate tutte le prescrizioni formali previste dalla legge (nel caso di specie, il contribuente non aveva provveduto alla "presa nota a margine", nel registro IVA delle vendite, delle fatture di vendita vidimate a clienti aventi sede in San Marino), ferma restando, comunque, la competenza dello Stato italiano a censurare tale violazione sul piano sanzionatorio.

La Corte, respingendo il ricorso dell'Ufficio, precisa che le disposizioni di diritto interno che condizionano il diritto all'esenzione IVA delle cessioni all'esportazione ad adempimenti formali devono essere rilette alla luce di quanto dispone, in proposito, **il diritto comunitario cogente** (e - segnatamente - la Sesta direttiva CE n. 388/77, temporalmente applicabile alla fattispecie esaminata in giudizio), secondo cui il diritto del contribuente al regime della non imponibilità IVA per la cessione di beni trasportati o spediti fuori dall'Unione Europea sussiste sempre (laddove ricorrano i presupposti di cui all'art. 15 della Sesta Direttiva CE: i.e. cessione di beni trasportati o spediti fuori dall'Unione Europea) anche in presenza di un'operazione illecita e dunque, a fortiori, in presenza di esportazioni considerate irregolari dalla normativa nazionale.

**Cessioni intracomunitarie****CORTE DI CASSAZIONE N. 17254 DEL 29 LUGLIO 2014**

Il regime di non imponibilità IVA delle cessioni intracomunitarie **non viene meno** nel caso in cui il cedente italiano abbia indicato nella fattura emessa un errato codice identificativo IVA del cessionario, laddove l'operatore abbia comunque provato in modo rigoroso la sussistenza dei requisiti sostanziali della cessione intracomunitaria.

Ai fini della suddetta prova, i Giudici di legittimità precisano che il cedente non è tenuto a svolgere attività investigative sulla movimentazione subita dai beni dopo la consegna degli stessi al vettore, essendo sufficiente il reperimento, con l'ordinaria diligenza, di mezzi adeguati a dimostrare **l'effettività del trasferimento all'estero** e la sua **buona fede** in ordine a tale dato.

Innovando rispetto ad alcuni propri precedenti, la Suprema Corte fonda la propria decisione sui principi stabiliti dalla Corte di Giustizia UE, secondo cui l'indicazione del codice identificativo IVA del cessionario (pur necessario ad attestare lo status di soggetto passivo della controparte) costituisce un requisito formale che non può da solo pregiudicare la non imponibilità IVA dell'operazione, ove ricorrano le condizioni sostanziali che caratterizzano una cessione intracomunitaria (i.e. che il cessionario abbia natura di soggetto passivo e che i beni siano stati effettivamente movimentati nello Stato di destinazione).

**Deducibilità costi intercompany****CORTE DI CASSAZIONE N. 20054 DEL 24 SETTEMBRE 2014**

La Cassazione si pronuncia ancora una volta sul tema della deducibilità fiscale dei costi intercompany. Nel caso di specie, le società del gruppo acquistavano dalla controllante merci e si obbligavano contrattualmente, in caso di mancato raggiungimento di predeterminati volumi di fatturato, a subire **l'addebito di ulteriori costi**, a copertura degli oneri fissi sostenuti dalla fornitrice. I Giudici di legittimità affermano che una simile previsione contrattuale assolve la funzione di rafforzare il rapporto tra le società del gruppo, di incentivare gli acquisti e liquidare preventivamente **la prestazione accessoria** per il mancato raggiungimento degli obiettivi annuali, pertanto i relativi costi devono ritenersi, in via generale, inerenti, e quindi deducibili.

Peraltro, secondo la Corte, proprio la circostanza che le somme aggiuntive fossero dovute in forza di apposita clausola inserita nel contratto con la controllata

conferma la natura contrattuale di tale erogazione e la sua inerenza all'attività d'impresa.

#### **CORTE DI CASSAZIONE N. 24799 DEL 21 NOVEMBRE 2014**

#### **Fabbricato da demolire – Imposta di registro**

La vendita da parte di persone fisiche di un fabbricato da demolire, per il quale, subito dopo l'atto di acquisto (e prima della demolizione) venga richiesta dalla società acquirente la concessione edilizia ad edificare, può essere **riqualificata** dall'agenzia delle Entrate ai fini dell'imposta di registro in vendita di terreno edificabile.

Secondo la Corte, l'art. 20 del D.P.R. 131/86 consentirebbe di valutare, unitamente all'atto di cessione immobiliare, anche atti amministrativi successivi, come la concessione edilizia ad edificare e l'istanza di demolizione, il cui esame potrebbe indurre a ritenere che oggetto della compravendita non sia il fabbricato da demolire, ma il terreno edificabile che risulterà dopo la demolizione di quest'ultimo.

**StudioBiscozziNobili**  
Legale ~ Tributario

Associazione Professionale

Corso Europa n. 2  
20122 Milano  
Tel. 02 76 36 931  
Fax 02 78 01 46, 02 76 36 93 45,  
02 76 01 51 78

nome.cognome@slta.it  
[www.biscozzinobili.it](http://www.biscozzinobili.it)  
C.F. e P. IVA 12607090151